



Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n.349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero della transizione ecologica, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTA la legge 17 luglio 2006, n. 233;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 e, in particolare, l'art. 4, comma 1 che ha ridenominato il "Ministero della transizione ecologica" in "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il Regolamento 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie trasmissibili che modifica ed abroga taluni atti in materia di sanità animale e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 2, punto 8 del Regolamento delegato (UE) 2019/2035 della Commissione del 28 giugno 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova;

VISTA la legge Quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, e, in particolare, gli articoli 46 e 47 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, recante "*Norme in materia ambientale*";

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*" ed, in particolare, l'art.1, comma 757 che istituisce il Fondo per il recupero della fauna selvatica, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2021, al fine di sostenere l'attività di tutela e cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025*" e, in particolare, l'art.1, comma 432 il quale stabilisce che al fine di assicurare, anche per l'anno 2023, la cura e il recupero della fauna

selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per 1 milione di euro per l'anno 2023.

VISTO il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 dicembre 2022 recante: *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e per il triennio 2023-2025”*;

VISTO, in particolare, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero, Missione *“Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”*(18), Programma *“Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino”*(13), Azione *“Tutela e valorizzazione della biodiversità e controllo e commercio di specie a rischio di estinzione(CITES)”*(3), capitolo 1392 piano gestionale 01 *“Fondo per il recupero della fauna selvatica”*, pari ad € 1.000.000,00;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 18 gennaio 2023, n. 21, recante *“Atto di indirizzo sulle priorità politiche per l'anno 2023 e il triennio 2023-2025”*;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica del 2 febbraio 2023, n. 53, recante *“gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2023”*;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'articolo 12, lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, concernente disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R) per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2 lettere a), b), g), i e p, della legge 22 aprile 2021, n. 53 e suo Manuale operativo adottato con DM 7 marzo 2023 inerente alla gestione ed al funzionamento del sistema I&R;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022 n. 135, concernente disposizioni di attuazione del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016 in materia di commercio, importazione, conservazione di animali della fauna selvatica ed esotica e formazione per operatori e professionisti degli animali, anche al fine di ridurre il rischio di focolai di zoonosi, nonché l'introduzione di norme penali volte a punire il commercio illegale di specie protette, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), n), o), p) e q), della legge 22 aprile 2021, n. 53;

VISTO il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, concernente l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016.

VISTA la nota prot. 11487 del 26 gennaio 2023 con la quale la Direzione generale patrimonio naturalistico e mare ha richiesto alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano di comunicare l'esistenza di centri per il recupero della fauna selvatica gestiti da Associazioni di Protezione Ambientale riconosciute ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, ulteriori rispetto a quelli segnalati nel 2022;

VISTA la nota prot. 98025 del 15 giugno 2023 con la quale è stato richiesto alle associazioni Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A.), Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.), World Wide Fund for Nature (W.W.F.), Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (L.E.I.D.A.A.) di autocertificare, ai sensi del DPR 445/2000, lo svolgimento di attività di recupero della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 1, comma 757, della legge n. 178/2020;

VISTA l'istruttoria del 13 luglio 2023, a firma del Vicario della Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare, che individua le seguenti associazioni beneficiarie delle quote del fondo per il recupero della fauna selvatica: l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A), la Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.), il World Wide Fund for Nature (W.W.F.), Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (L.E.I.D.A.A.);

SENTITO il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste che si è espresso con nota del 15 novembre 2023;

SENTITO il Ministro della salute che si è espresso con nota dell'11 ottobre 2023;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e dotazione finanziaria)

1. Il presente decreto definisce le modalità di utilizzo del Fondo per il recupero della fauna selvatica istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e la cui dotazione finanziaria è pari a 1 milione di euro in accordo con l'articolo 1, comma 432, della legge del 29 dicembre 2022, n. 197.

Articolo 2

(Soggetti Beneficiari)

1. Sono beneficiari del fondo di cui all'articolo 1 le associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con particolare riferimento alle specie faunistiche di interesse comunitario di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, e 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009.

2. I soggetti beneficiari di cui al comma 1, aventi i requisiti di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono:

- l'Ente Nazionale per la Protezione degli Animali (E.N.P.A);
- la Lega Italiana Protezione Uccelli (L.I.P.U.);
- il World Wide Fund for Nature (W.W.F.);
- la Lega Italiana Difesa Animali e Ambiente (L.E.I.D.A.A.).

Articolo 3

(Modalità di ripartizione del fondo)

1. Il fondo di cui all'articolo 1 è ripartito tra tutti i soggetti beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, in proporzione alla media delle spese sostenute nelle due ultime annualità.

2. La ripartizione delle risorse è effettuata con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica entro 45 giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del presente decreto.

Articolo 4

(Controllo)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, successivamente all'erogazione del contributo, procede, avvalendosi del Raggruppamento Carabinieri CITES con le risorse umane e

strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dei controlli finalizzati all'accertamento, in capo ai beneficiari del contributo, dei requisiti di cui all'articolo 2 nonché del permanente svolgimento, da parte dei medesimi beneficiari, dell'attività di tutela e cura della fauna selvatica di cui all' articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della conformità dei centri di recupero alle pertinenti disposizioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali, di benessere animale, e dei requisiti di cui al "sistema I&R" di cui, rispettivamente, ai decreti legislativi n. 136, 135 e 134 del 2022 rilevata nell'ambito dei controlli ufficiali svolti dalle autorità competenti di cui all'articolo 2 del d.lgs. 27/2021.

2. La Direzione Generale patrimonio naturalistico e mare fornisce al Raggruppamento Carabinieri CITES la documentazione in possesso e necessaria per lo svolgimento dell'attività di controllo.

3. Qualora a seguito dei controlli effettuati ai sensi dei commi 1 e 2, il contributo sia in tutto o in parte ritenuto non spettante, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede alla revoca totale o parziale del contributo, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalla normativa vigente.

4. Le risorse recuperate ai sensi del comma 3 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato su apposito capitolo che sarà individuato con successivo atto del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e restano acquisite definitivamente all'erario.

Articolo 5

(Trattamento dei dati personali)

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica assicura il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente, limitatamente alla sola realizzazione dei compiti attinenti all'attribuzione delle quote del fondo di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 6

(Invarianza della spesa)

1. All'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse di cui all'articolo 1 del presente decreto, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo e pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Roma, lì

Gilberto Pichetto Fratin